

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA ATTIVITA' NEGOZIALE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI E BENI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

DELIBERA DI CRITERI E LIMITI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'art. 21 della L.59 del 15.3.1997
Visto l'art. 40 della L. 449 del 27.12.1997
Visto l'art. 14 del DPR 275 dell'8.3.1999
Visti gli artt. 31 – 32 – 33 – 50 del D.I. n.° 44 del 1.2.2001
Visto l'art. 12 della L. 517/77
Visto l'art. 6 della L.R. 49/92

DELIBERA

Art. 1 – In data 9.01.2008 è stata stipulato un apposito protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo di Lamporecchio ed il Comune di Lamporecchio, contenente la disciplina e le modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi. La convenzione prevede:

- 1) che in caso di richiesta di utilizzo di beni, strumenti e mezzi presentata da terzi all'Istituto, si dovrà informare l'Amministrazione e richiederne il parere, quale ente proprietario dell'immobile;
- 2) che in caso di richiesta di uso di locali presentata all'Amministrazione Comunale, la stessa dovrà acquisire il parere vincolante del Consiglio di Istituto in merito.

Art. 2 – Il regolamento in oggetto entra in vigore a far tempo dal 20 12 2007.

Art. 3 – La concessione temporanea dei beni dell'Istituto ad Enti Pubblici, Assicurazioni, Gruppi Sportivi, Associazioni Formative, è possibile a condizione che l'uso sia rivolto a fini educativi, didattici, culturali, formativi, sociali.

Art. 4 – Con l'attribuzione in uso, il soggetto terzo utilizzatore assume la custodia dei beni e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività svolte e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'Ente Locale proprietario da qualunque spesa connessa all'utilizzo.

Art. 5 – I beni e/o gli strumenti in dotazione alla scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza con massimali di almeno 500.000,00 Euro, per la responsabilità civile, con un istituto assicurativo.

Art. 6 – Per l'uso dei beni, mezzi, strumenti e attrezzature di proprietà dell'Istituto generalmente si richiederà un compenso che dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle attività e dei progetti del POF.

Art. 7 – In caso di richiesta di concessione dei beni dell'Istituto da parte di terzi che intendono realizzare un'ATTIVITÀ GRATUITA per gli alunni dell'Istituto oppure per gli ADULTI del Comune di Lamporecchio, l'Istituto non avanzerà alcuna richiesta di contributo. Il concessionario risponderà di eventuali danni arrecati ai beni e strumenti suddetti.

Art. 8 - In caso di richiesta di concessione dei beni e strumenti dell'Istituto per la realizzazione di ATTIVITA' A PAGAMENTO per gli alunni dell'Istituto oppure per gli adulti del Comune di Lamporecchio e di comuni limitrofi, si richiederà, se il soggetto richiedente opera per statuto senza scopo di lucro, un compenso variabile da un minimo di € 1 ad un massimo di € 5 per ora in dipendenza dei seguenti parametri:

- struttura organizzativa, complessità gestionale, rilevanza finanziario – economica del terzo richiedente;
- numero delle attrezzature richieste;
- numero dei giorni di utilizzo delle attrezzature;
- numero delle ore giornaliere necessarie;
- numero dei partecipanti.

Art. 9 – Si richiederà un compenso da un minimo di € 5 ad un massimo di € 20 orari in dipendenza degli stessi parametri sopra riportati e se in presenza di un concessionario che operi con finalità di lucro.

Art. 10 – Il contributo, oltre che in denaro, può essere anche in forma di servizi forniti all'istituto (ed es. esperti, materiali ecc.), purché di valore analogo a quello finanziario calcolato con i parametri sopra

indicati. La scelta se avvalersi o meno di una simile opportunità è a discrezione del Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio d'istituto.

Art. 11 – Si richiederanno gli stessi contributi orari in caso di attuazione di iniziative per alunni o adulti realizzate da terzi che hanno ottenuto specifici finanziamenti da enti nazionali o europei.

Art. 12 – La determinazione definitiva della cifra oraria da chiedere al concessionario, all'interno dei limiti deliberati e dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, è lasciata al Dirigente Scolastico, che si potrà avvalere dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Art. 13 – Non sarà concesso l'uso di materiali di facile consumo di proprietà dell'Istituto. Il richiedente dovrà provvedere in proprio.

Art. 14 – La spesa per la pulizia dei locali sarà a carico dei soggetti terzi che potranno avvalersi di personale proprio o del personale ausiliario della scuola, se disponibile.

Art. 15 – La retribuzione oraria per i Collaboratori Scolastici sarà stabilita, di volta in volta, con il Concessionario, ma non potrà scendere sotto i valori elencati di seguito:

- € 12 in caso di lavoro diurno;
- € 14 in caso di lavoro notturno o festivo;
- € 18 in caso di lavoro notturno e festivo.

L'importo orario suddetto dovrà, comunque, essere sottoposto alla contrattazione integrativa di Istituto fra la P.P., la RSU e le OO.SS..

Art. 16 – Le attività svolte da parte di soggetti terzi all'interno delle scuole appartenenti a questo Istituto Comprensivo non dovranno ostacolare, in alcun modo, quelle proprie dell'Istituzione, che dovessero attuarsi contemporaneamente.

Art. 17 – Se dovesse verificarsi quanto suddetto, il soggetto terzo dovrà modificare le modalità di realizzazione delle proprie iniziative, cambiando eventualmente giorno ed ore.

Art. 18 – Per l'attribuzione in uso sarà stipulato, fra il Dirigente Scolastico ed il legale rappresentante del soggetto terzo, un apposito contratto.

Art. 19 – Il concessionario si renderà responsabile dei danni arrecati alle strutture dell'edificio scolastico e/o ai beni e alle attrezzature in esso giacenti; come dei danni derivati da un uso improprio delle attrezzature e dall'inosservanza di prescrizioni dettate nel contratto.

Art. 20 – L'ente utilizzatore dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'uso dei locali e/o dei beni, il nome di un Responsabile a cui questa Istituzione Scolastica possa fare riferimento per ogni evenienza che possa accadere durante lo svolgimento dell'attività e che si assume l'impegno di rispettare e far rispettare tutti i criteri e i limiti deliberati dal Consiglio di Istituto (pulizie, chiusura della porta di ingresso dell'edificio, rispetto del divieto di fumo, ecc...).

Art. 21 – In caso di mancato rispetto dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Istituto, il presente contratto potrà essere rescisso. Il controllo del rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto è demandato ai componenti del Consiglio stesso.

Art. 22 – In caso di rescissione del contratto saranno addebitati al concessionario gli importi calcolati sulle ore di attività effettivamente svolte.

Approvato dal Consiglio d'istituto in data 20/12/2007